

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO l'art. 100 della Legge 165/2005 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Delegato n. 111 del 22 luglio 2011, in particolare, l'art. 4 del medesimo Decreto Delegato;

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2011-07 che entra in vigore in data 31 marzo 2012.

San Marino, li 22 dicembre 2011

Firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**
Mario Giannini



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA**

anno 2011 / numero 07

PARTE I

Natura - Gestione - Finanziamento e Funzionamento del Fondo

Titolo I

Natura del Fondo

Articolo 1 – Natura del Fondo

1. Il Fondo ha natura di patrimonio autonomo ed è gestito dalla Banca Centrale su mandato del legislatore e delle banche partecipanti. Tutte le banche iscritte al Registro dei Soggetti Autorizzati sono tenute a partecipare al Fondo di Garanzia.

Titolo II

Gestione del Fondo

Articolo 2 - Organi di Gestione e Controllo del Fondo

1. I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Fondo nonché i poteri concernenti le decisioni in ordine agli interventi di tutela dei depositanti da parte del Fondo spettano al Coordinamento della Vigilanza. Quest'ultimo può delegare a individuate strutture della Banca Centrale le scelte di ordinaria amministrazione.

2. In caso di necessità ed urgenza il Presidente del Coordinamento della Vigilanza può assumere decisioni riguardanti l'ambito di attività del Fondo, ferma restando la successiva ratifica del Coordinamento della Vigilanza a tal fine appositamente convocato.

3. Il Collegio Sindacale della Banca Centrale, nel quadro delle prerogative previste dall'art. 16 della Legge n. 96 del 29 giugno 2005 e successive modifiche, esercita i propri poteri di verifica sulla gestione del Fondo.

Articolo 3 - Competenze del Coordinamento della Vigilanza

1. Il Coordinamento della Vigilanza determina gli indirizzi generali dell'attività del Fondo, delibera sugli interventi per la tutela dei depositanti, ha i necessari poteri di ammissione ed esclusione dal Fondo delle banche e delle succursali di banche estere eventualmente partecipanti e su ogni altra materia e questione concernente l'attività del Fondo stesso.

2. Spetta, in particolare, al Coordinamento della Vigilanza:

- richiedere alle banche partecipanti i mezzi necessari per attuare gli interventi a tutela dei depositanti;
- deliberare in ordine a eventuali sanzioni nei confronti delle banche partecipanti al Fondo, ai sensi della Parte III, Titolo II del presente Regolamento.

3. La Banca Centrale riferisce nell'ambito della Relazione Annuale al Consiglio Grande e Generale in ordine all'attività del Fondo e, in esito all'effettuazione di interventi di tutela dei depositanti, al Comitato per il Credito e il Risparmio.

4. La rappresentazione delle poste attive e passive del Fondo nonché dei costi e dei ricavi di competenza dell'esercizio è effettuata nell'ambito della documentazione di bilancio della Banca Centrale secondo lo schema allegato al presente regolamento.

Titolo III

Finanziamento del Fondo per l'effettuazione degli interventi

Articolo 4 - Somministrazione dei mezzi da parte delle banche partecipanti

1. I mezzi necessari per l'effettuazione degli interventi a tutela dei depositanti sono forniti dalle banche partecipanti a seguito della comunicazione della Banca Centrale.

2. L'ammontare massimo dei mezzi finanziari che ciascuna banca può essere chiamata a somministrare al Fondo non può superare lo 0,50% dell'ammontare complessivo dei propri depositi protetti, anche sotto forma di certificati di deposito, riferiti alla data dell'ultimo bilancio approvato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3 del presente regolamento.

3. Sono escluse dall'obbligo di contribuzione all'effettuazione dell'intervento le banche in amministrazione straordinaria e le banche in liquidazione coatta amministrativa o in liquidazione volontaria, qualora quest'ultima sia stata deliberata precedentemente alla delibera del Coordinamento della Vigilanza che approva l'intervento del Fondo.

4. La Banca Centrale, una volta determinato l'ammontare dell'intervento, comunica alle banche partecipanti ai sensi del 1° comma l'ammontare dovuto proporzionalmente da ognuna e provvede ad addebitare d'iniziativa, sui conti accesi presso di sé, le predette somme.

5. Qualora la somministrazione dei mezzi finanziari richiesti dalla Banca Centrale ponga la banca partecipante in una situazione di tensione di liquidità, la stessa Banca Centrale può disporre una temporanea proroga del versamento, che dovrà, in ogni caso, essere eseguito non appena possibile.

6. La quota di intervento gravante sulle singole banche partecipanti è determinata dalla Banca Centrale sulla base del rapporto tra l'ammontare dei depositi protetti della banca in liquidazione coatta amministrativa e la sommatoria dell'intervento massimo dovuto, che ogni singola banca partecipante è tenuta a corrispondere.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DOVUTA DALLE SINGOLE BANCHE

$$SQ = \min \left\{ \begin{array}{l} \alpha \times \text{DEP_PROT} \\ AM \end{array} \right.$$

$$\alpha = \frac{F}{\Sigma \text{DEP_PROT}} \quad (\text{con } 0 < \alpha \leq 1)$$

DEP_PROT: depositi protetti di ogni banca partecipante

SQ: singola quota di ogni banca partecipante;

F: fabbisogno effettivo che corrisponde all'ammontare dei depositi protetti della banca in l.c.a.;

AM: Ammontare massimo teorico dovuto da ogni banca partecipante pari allo 0,50% dei depositi protetti della banca medesima.

Titolo IV

Funzionamento del Fondo - Interventi a tutela dei depositanti

Articolo 5 - Ambito di applicazione degli interventi del Fondo

1. Il Fondo interviene a favore delle banche partecipanti e nelle seguenti eventualità:

- in caso di liquidazione coatta amministrativa;
- in caso di amministrazione straordinaria, ai sensi e con le modalità previste nel seguente Titolo V;
- in caso di situazione di difficoltà, pur non in presenza di una procedura straordinaria, ai sensi e con le modalità previste nel seguente Titolo V.

2. Il Fondo garantisce, entro i limiti del presente regolamento, i depositanti delle banche partecipanti, persone fisiche e giuridiche.

3. Il limite massimo di rimborso è pari complessivamente a euro 50.000, somma comprensiva degli interessi maturati fino alla data dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

4. Gli interventi sono subordinati a una delibera del Coordinamento della Vigilanza. Pertanto, né le banche partecipanti, né i depositanti potranno esercitare alcuna pretesa nei confronti del Fondo in assenza della predetta delibera.

5. Gli interventi del Fondo a tutela dei depositanti non pregiudicano le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei componenti degli organi dell'azienda e degli altri responsabili nonché eventuali altre azioni dirette alla tutela del patrimonio aziendale.

6. Il Fondo tutela i depositanti e non i singoli depositi. Qualora uno stesso depositante abbia acceso più depositi, avrà diritto a un rimborso massimo entro il limite di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Nel caso di cointestazione di rapporti di deposito la somma è ripartita per ognuno dei cointestatari in egual misura, fermo restando il suddetto limite massimo per singolo cointestatario.

Articolo 6 - Esclusioni dalla protezione del Fondo

1. Sono esclusi dalla protezione del Fondo:

- a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b) le obbligazioni e altri crediti derivanti da operazioni in titoli, ivi comprese quelle in pronti contro termine;
- c) i depositi delle amministrazioni pubbliche;
- d) i depositi e altri crediti interbancari. I depositi interbancari sono esclusi anche se accessi dalle banche in nome proprio e per conto altrui;
- e) i depositi delle altre imprese finanziarie non bancarie (ad es. finanziarie/fiduciarie, imprese di investimento, compagnie di assicurazione, SG, etc.), anche se accessi in nome proprio e per conto altrui;
- f) i depositi effettuati da OIC;
- g) i depositi originati da contratti in relazione ai quali sia intervenuta una condanna definitiva ex art. 199 bis (Riciclaggio) del Codice Penale. Qualora il giudizio non sia stato ancora definito, il diritto di rimborso è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza;
- h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e del Direttore Generale della Banca, della Fondazione bancaria, della capogruppo del gruppo bancario;
- i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengono più del 10% del capitale sociale della banca o che, comunque, anche attraverso patti di sindacato controllano la Banca medesima;
- j) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno contribuito a deteriorare la situazione finanziaria, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Articolo 7 - Riduzione e dilazione temporale dei rimborsi

1. Qualora l'ammontare dei rimborsi dovuti in base ai limiti considerati negli articoli 5 e 6 ecceda l'ammontare dei mezzi finanziari che complessivamente le banche partecipanti sono tenute a corrispondere secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, il Fondo effettuerà i rimborsi fino a concorrenza di euro 50.000 per depositante, dilazionando i pagamenti fino a un massimo di cinque anni.

2. Nel caso di cui al comma precedente, ognuna delle banche partecipanti, annualmente, è tenuta a versare al Fondo la quota determinata dalla Banca Centrale da corrispondere ai depositanti aventi diritto della banca in liquidazione coatta amministrativa.

3. In ogni caso, il tetto massimo di risorse che le banche partecipanti sono tenute a corrispondere al Fondo per ogni singola liquidazione coatta amministrativa non può superare nei cinque anni considerati la somma corrispondente

allo 0,80% dei depositi protetti complessivamente detenuti dalle medesime banche partecipanti alla data in cui la Banca Centrale ha inizialmente determinato la quota ai sensi dell'art. 4, comma 1.

4. Le somme dovute dal Fondo ai depositanti non sono fruttifere di interessi.

5. Qualora il limite massimo di rimborso, per tutti i depositanti aventi diritto della banca in liquidazione coatta amministrativa, non sia raggiunto per insufficienza delle risorse, i depositanti medesimi si intenderanno soddisfatti per i rimborsi ricevuti pro quota in base alle risorse messe a disposizione dalle banche partecipanti nei cinque esercizi sopra menzionati.

Articolo 8 - Interventi a tutela dei depositanti in operazioni di cessione di attività e passività

1. In alternativa al rimborso diretto dei depositanti che ne hanno diritto, il Fondo può intervenire, sempre che ne discenda un presumibile minor onere, d'intesa con il commissario liquidatore, in operazioni di cessioni di attività e passività, di azienda, di rami d'azienda nonché di rapporti giuridici individuabili in blocco, in favore di una (o più) banca (banche) partecipante (i).

Titolo V

Interventi di sostegno

Articolo 9 - Interventi di sostegno nell'ambito dell'amministrazione straordinaria

1. Nel caso in cui una banca partecipante al Fondo sia sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, su richiesta del Commissario straordinario, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, il Fondo può disporre interventi di sostegno, che siano integrativi di un più generale e articolato piano di risanamento e sempre che vi sia un presumibile minor onere rispetto all'intervento di rimborso dei depositanti qualora si procedesse alla liquidazione coatta amministrativa della banca in amministrazione straordinaria.

2. Gli interventi di sostegno possono consistere in:

- finanziamenti onerosi o gratuiti;
- prestazione di garanzie, onerose o gratuite, a favore della Banca destinataria dell'intervento o di terzi soggetti, con o senza diritto di regresso;
- acquisto di crediti e/o di altre attività, da cedere successivamente a banche e/o altri soggetti autorizzati;
- ogni altro intervento effettuato con forme tecniche diverse dalle precedenti e ritenuta appropriata dal Coordinamento della Vigilanza.

3. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono effettuati nei limiti della dotazione iniziale del Fondo.

Articolo 10 - Interventi di sostegno in assenza di procedimenti straordinari

1. Qualora una banca partecipante al Fondo si trovi in stato di difficoltà, il Fondo può effettuare interventi di sostegno integrativi di un più generale e articolato piano di risanamento aziendale formulato dalla Banca medesima e approvato dal Coordinamento della Vigilanza e sempre che vi sia un presumibile minor onere rispetto al rimborso dei depositanti aventi diritto nell'ambito dell'eventuale procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca in stato di difficoltà.

2. La richiesta di intervento deve essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione della Banca richiedente, previo parere favorevole del Collegio sindacale, e deve essere accompagnata dal piano di risanamento di cui al primo comma nonché da una relazione della società di revisione che attesti l'efficacia del piano medesimo.

3. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono effettuati nei limiti della dotazione iniziale del Fondo.

PARTE II

Coordinamento con altre discipline

Titolo I

Coordinamento con la disciplina delle Procedure straordinarie

Articolo 11 - Coordinamento con l'Amministrazione straordinaria

1. Il Commissario straordinario, prima degli adempimenti finali della procedura ai sensi dell'art. 83 della Legge 165/2005 e successive modifiche, delibera la richiesta di intervento, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza. Detta richiesta di intervento è associata alla presentazione di un articolato piano di risanamento aziendale, nell'ambito del quale è inserito lo stesso intervento.

2. Il piano di risanamento aziendale, in aderenza alle cause che hanno determinato lo stato di crisi della Banca, potrà, tra l'altro, prevedere:
 - un significativo rafforzamento della base patrimoniale, anche attraverso un allargamento della base sociale;
 - il ricambio degli organi sociali, che, in presenza dell'intervento del Fondo, dovranno ricevere il gradimento del Coordinamento della Vigilanza;
 - riqualificazione del management aziendale;
 - riassetto organizzativo e rafforzamento dei presidi di controllo interno;
 - riequilibrio reddituale attraverso specifici interventi finalizzati al recupero della produttività e dell'efficienza;
 - elaborazioni di credibili ipotesi di crescita dei volumi intermediati in un arco temporale predeterminato;
 - destinazione a riserva di tutti gli utili in un periodo di tempo predeterminato;
 - dettagliate relazioni semestrali sull'andamento del piano di risanamento.

3. Solo in esito all'approvazione del piano, ivi compreso l'intervento di sostegno, da parte del Coordinamento della Vigilanza, gli Organi della procedura straordinaria potranno provvedere agli adempimenti finali di cui all'art. 83 della LISF e successive modifiche per la restituzione della banca alla gestione ordinaria.

Articolo 12 - Coordinamento con la procedura di liquidazione coatta amministrativa

1. Gli interventi del Fondo in presenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa sono subordinati all'accertamento di un deficit patrimoniale e, pertanto:

- all'emanazione della Delibera del Coordinamento della vigilanza che dispone, ai sensi dell'art. 85 della LISF, la liquidazione coatta amministrativa a motivo, tra l'altro, di un deficit patrimoniale;
- ovvero all'accertamento del deficit da parte del Commissario liquidatore, anche successivamente alla Delibera di cui all'alinea precedente;
- ovvero alla dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Commissario della Legge, ai sensi dell'art. 98, commi 1 e 2 della LISF. In tali casi si deve comunque essere realizzata l'ipotesi di cui al comma 3 del citato art. 98 della LISF.

2. Entro il termine del comma 1 dell'art. 90 della LISF, il Commissario liquidatore comunica al Coordinamento della Vigilanza l'elenco dei depositanti, aventi diritto all'intervento del Fondo di Garanzia, l'ammontare dovuto, avendo cura di indicare i rapporti cointestati, e l'elenco dei soggetti esclusi dal predetto intervento. Per i depositi in valuta, il Commissario liquidatore calcola il rimborso dovuto tenendo conto del tasso di cambio a pronti del giorno di emanazione della delibera di liquidazione coatta amministrativa da parte del Coordinamento della Vigilanza.

3. Entro i successivi 30 giorni, il Fondo di Garanzia può deliberare un primo intervento in favore dei depositanti aventi diritto nella misura del 20% dell'ammontare massimo riconosciuto dal Fondo a ciascun depositante. Detto termine può essere prorogato in casi eccezionali dal Coordinamento della Vigilanza.

4. I restanti rimborsi, fino a concorrenza delle somme dovute dal Fondo ai singoli depositanti, sono effettuati dopo il deposito dello stato passivo, entro il termine di cui all'art. 90, comma 6 della LISF, in ulteriori due tranches per trimestre, al fine di contenere il rimborso complessivo entro un anno dall'avvio della liquidazione coatta amministrativa, ferme restando eventuali proroghe decise in casi eccezionali dal Coordinamento della Vigilanza.

5. I versamenti sono effettuati dal Fondo di Garanzia al Commissario liquidatore, che provvede all'attribuzione ai singoli aventi diritto, tenendo conto anche di eventuali opposizioni allo stato passivo pendenti.

6. Il Fondo di Garanzia subentra nei diritti dei depositanti verso la banca in liquidazione coatta amministrativa, nei limiti dei rimborsi effettuati ed, entro tali limiti, percepisce i riparti parziali e quello finale in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.

7. Il Fondo di Garanzia restituisce alle banche partecipanti le somme recuperate in sede di riparti parziali e del riparto finale. A tale scopo, la Banca Centrale provvede ad accreditare sul conto reciproco intrattenuto con le banche partecipanti le somme dovute, che restano infruttifere di interessi.

8. Qualora l'intervento a beneficio dei depositanti sia disposto nell'ambito di una cessione di attività e passività ad altra banca (o ad altre banche) al fine di coprire totalmente o parzialmente lo sbilancio di cessione, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, detto intervento è realizzato solo in esito alla definitiva determinazione dei valori di cessione, posta in essere concordemente dalle parti dell'operazione. Il Fondo di Garanzia avrà diritto al rimborso fino a concorrenza di quanto corrisposto in presenza di eventuali sopravvenienze attive derivanti dall'attività di recupero degli attivi ceduti ovvero in presenza di minori passività rispetto a quelle inizialmente calcolate. Analogamente al comma precedente, la Banca Centrale accrediterà sui conti reciproci quanto dovuto alle banche partecipanti.

PARTE III

Publicità dell'adesione al Fondo di Garanzia da parte delle Banche partecipanti - Sanzioni - Rappresentazione dei dati patrimoniali ed economici del Fondo di Garanzia

Titolo I

Modalità e limiti di pubblicità dell'adesione al Fondo di Garanzia

Articolo 13 – Modalità

1. Le banche partecipanti pubblicizzano l'adesione al Fondo di Garanzia nella corrispondenza intrattenuta e sul proprio sito web, laddove esistente.
2. In calce alle lettere inviate dalle banche partecipanti, oltre alle informazioni in materia di denominazione, sede legale, capitale sociale, etc., andrà inserita la seguente locuzione: “Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n. 111 del 22 luglio 2011”.

Articolo 14 – Limiti

1. Le banche partecipanti al Fondo di Garanzia potranno riportare informazioni sul proprio sito web, laddove esistente, concernenti esclusivamente i contenuti istituzionali del presente regolamento (ad es. limiti soggettivi ed oggettivi alla rimborsabilità dei depositi; obbligatorietà della partecipazione; etc.).

Titolo II

Regime sanzionatorio

Articolo 15 – Sanzioni pecuniarie

1. Qualora le banche partecipanti non rendano possibili gli interventi del Fondo di Garanzia a tutela dei depositanti nei casi previsti dal presente regolamento, la Banca Centrale, in considerazione di quanto disposto dall'art. 100 della

LISF, potrà comminare, entro sei mesi dal verificarsi dell'inadempienza, una sanzione pecuniaria commisurata all'ammontare della quota di contribuzione che le banche inadempienti avrebbero dovuto versare.

2. La determinazione avviene tra un minimo dell'1% e un massimo del 10% della quota di contribuzione dovuta, in relazione all'esistenza o meno di precedenti inadempienze.

Articolo 16 – Sanzioni non pecuniarie

1. Nei casi più gravi di inadempimento reiterato ovvero qualora l'inadempimento delle banche partecipanti non consenta il rimborso dei depositanti nei limiti previsti dal presente regolamento, il Coordinamento della Vigilanza può disporre l'esclusione dalla partecipazione della banca al Fondo.

2. In considerazione dell'obbligatorietà della partecipazione al Fondo di Garanzia, l'esclusione della banca gravemente inadempiente configura una grave irregolarità nella gestione della banca stessa e una grave violazione delle disposizioni di legge e regolamentari, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. a) della LISF.

Titolo III

Rappresentazione dei dati patrimoniali ed economici del Fondo di Garanzia

Articolo 17 – Dati patrimoniali ed economici

1. Alle modalità di rappresentazione dei dati patrimoniali ed economici, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Regolamento 2008-02 e successive modifiche e integrazioni.

2. In un apposito paragrafo della Relazione Annuale al Consiglio Grande e Generale, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale provvede a rappresentare l'attività svolta dal Fondo di Garanzia. Parimenti, il Collegio sindacale della Banca Centrale relaziona in ordine all'attività di controllo svolta sul patrimonio in gestione.

3. In calce agli schemi di rappresentazione dei dati patrimoniali ed economici del Fondo di Garanzia, (cfr. Allegato) sono rappresentate sinteticamente informazioni concernenti le principali voci patrimoniali ed economiche.

ALLEGATO

SCHEMA DI RAPPRESENTAZIONE DEI CONTI DEL FONDO DI GARANZIA

ATTIVO

	Voci (e sottovoci)	31.12.XXXX	31.12XXXX
10	Disponibilità liquide, di cui depositi bancari		
20	Immobilizzazioni finanziarie		
30	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
40	Crediti verso procedure liquidatorie		
50	Crediti verso banche partecipanti per versamenti ancora dovuti		
60	Altri crediti		
70	Disavanzo di gestione		
80	Totale attivo		

PASSIVO

	Voci (e sottovoci)	31.12.XXXX	31.12XXXX
10	Patrimonio, di cui Fondo di dotazione Riserve		
20	Totale patrimonio netto		
30	Debiti per interventi in favore dei depositanti		
40	Debiti per altri interventi di sostegno		
50	Debiti tributari		
60	Altri debiti		
70	Avanzo di gestione		
80	Totale passivo		

IMPEGNI E RISCHI

	Voci (e sottovoci)	31.12.XXXX	31.12XXXX
	Impegno teorico complessivo delle banche partecipanti		
10	Impegni per interventi effettivi obbligatori		
20	Impegni e rischi di firma		
30	Totale impegni e rischi (voci 20 e 30)		

	Impegno teorico complessivo delle banche partecipanti		
--	---	--	--

COSTI E RICAVI

	Voci (e sottovoci)	31.12.XXXX	31.12.XXXX
10	Interessi attivi c/c bancari		
20	Altri ricavi e proventi, di cui avanzo esercizio precedente; proventi straordinari (sopravvenienze attive e insussistenze del passivo);		
30	Totale Ricavi		
40	Interessi passivi		
50	Oneri di gestione		
60	Oneri straordinari (sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo)		
70	Rettifiche di valore delle attività finanziarie		
80	Rettifiche di valore su crediti		
90	Totale costi		
100	Imposte		
110	Avanzo/Disavanzo di gestione		

NOTA INFORMATIVA